

(n. 428)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta e dell'Assessore per il territorio e l'ambiente

(CORDARO)

e dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica

(GRASSO)

il 6 novembre 2018

Provvedimenti urgenti dei Sindaci in materia di abusivismo edilizio

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si intendono adottare misure urgenti, in materia urbanistica, riguardanti l'adozione da parte dei sindaci di provvedimenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

In particolare, si intende espressamente qualificare come ipotesi di grave e persistente violazione di legge, con conseguente rimozione del primo cittadino, la mancata adozione ed esecuzione dei provvedimenti necessari allo sgombero e alla interdizione all'uso delle unità abitative a rischio per la loro particolare ubicazione.

Allo stesso tempo, si prevede la istituzione di un Fondo di rotazione finalizzato, ove ciò fosse necessario e richiesto dall'amministrazione comunale, ad anticipare eventuali spese connesse al primo alloggio del nucleo familiare e consequenziali allo sgombero.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Oggetto

1. Con ordinanza contingibile e urgente, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, il sindaco dispone, nel rispetto della vigente normativa in materia, l'immediato sgombero e l'interdizione all'uso di tutti gli immobili realizzati abusivamente:

a) nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata, individuate dal Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I);

b) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta che implicino rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

2. Tale norma si applica agli immobili di cui al comma 1, ancorché risulti presentata istanza di sanatoria non esitata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La mancata adozione ed esecuzione dell'ordinanza di cui al presente articolo costituisce grave e persistente violazione di legge, ai fini della rimozione di cui all'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Fondo di rotazione per le famiglie in urgente necessità abitativa

1. E' costituito un Fondo di rotazione di 1.000 migliaia di euro presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per i Comuni che facciano richiesta di anticipazione finanziaria a favore delle famiglie destinatarie dei provvedimenti di cui all'articolo 1 per soddisfare l'urgente necessità abitativa per un periodo non superiore a sessanta giorni susseguente allo sgombero e alla interdizione all'uso degli immobili di cui alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto obbligo al Comune di recuperare l'anticipazione entro il primo esercizio successivo a quello dell'erogazione. Entro il medesimo termine il Comune è comunque obbligato a versare in entrata al Bilancio della Regione le somme anticipate per essere destinate alle medesime finalità.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.